



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti per lo svolgimento dell'attività di Centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) nel territorio della Regione Campania.

INDICE

INQUADRAMENTO DEI C.A.A., NORMATIVA DI RIFERIMENTO, CONTENUTI.	Pag. 3
REQUISITI DI GARANZIA E FUNZIONAMENTO	Pag. 4
VIGILANZA	Pag. 8
ESITI DELLE VERIFICHE	Pag. 13
REPORTISTICA SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA	Pag. 13
COMUNICAZIONI	Pag. 13
RIMANDO	Pag. 13

INQUADRAMENTO DEI C.A.A., NORMATIVA DI RIFERIMENTO, CONTENUTI.

I “Centri autorizzati di assistenza agricola” (C.A.A.), secondo quanto dispone l’articolo 3 bis del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sono istituiti, nella forma di società di capitali, per l’esercizio delle attività di assistenza agli agricoltori dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

I C.A.A. possono svolgere le attività per come disciplinate dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008.

L’esercizio dell’attività del C.A.A. si svolge presso le proprie sedi operative (denominate anche sportelli) dislocate sull’intero territorio nazionale e richiede il possesso di determinati requisiti di garanzia e funzionamento.

La verifica della sussistenza dei requisiti minimi di funzionamento e di garanzia e la vigilanza sul mantenimento degli stessi è affidata alle Regioni e alle Province autonome.

Le principali fonti normative sono le seguenti:

- D.lvo. 27 maggio 1999, n. 165;
- D.lvo. 15 giugno 2000, n. 188;
- D.M. 27 marzo 2008 “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”;
- L.R. Campania del 21 maggio 2012 n.12;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 05/06/2014.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 734 del 27/11/2017

1. REQUISITI DI GARANZIA E FUNZIONAMENTO

Il Decreto legislativo 27 maggio 1999 n.165 e ss.mm.ii. (art. 3 bis) ed il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 dispongono che il soggetto che intende svolgere attività di C.A.A. deve necessariamente:

1. Possedere uno statuto che preveda, nelle disposizioni riguardanti l'oggetto sociale, lo svolgimento delle attività per come previste all'art. 2, lettera a) del Decreto Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008;
2. Adottare la forma giuridica della società di capitali il cui capitale sociale deve ammontare almeno a 51.646,00 Euro;
3. Stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile (secondo lo schema definito da Ag.E.A.), con un massimale di rischio coperto pari a 2.065.827,60 Euro a garanzia della copertura di eventuali danni diretti o indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività, sia agli organismi pagatori sia agli utenti;
4. Dimostrare idonea capacità operativa per ciascuna provincia in cui intende operare, anche in relazione ad eventuali società di servizi impiegate ai sensi dell'art. 12 del D.M. del 27 marzo 2008.

Nel caso in cui l'ambito territoriale comprenda più province, il C.A.A. deve assicurare una distribuzione della capacità operativa diffusa ed equilibrata in ragione delle sedi e dell'ubicazione degli assistiti.

Gli Organismi pagatori o la Regione possono chiedere un aumento della garanzia prestata in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti e al volume degli aiuti connesso alle domande presentate; tale aumento viene disposto con i provvedimenti inerenti le specifiche ulteriori attività affidate.

Le istanze volte ad ottenere:

1. il riconoscimento a svolgere l'attività di C.A.A.;
2. l'apertura di nuova sede operativa C.A.A.;
3. la variazione di indirizzo di sede operativa C.A.A.;
4. la chiusura di sede operativa C.A.A.;
5. la variazione del responsabile della sede operativa;
6. l'autorizzazione allo svolgimento delle attività previste dalla L.R. della Campania del 21 maggio 2012 n. 12

vanno presentate alla Unità Operativa Dirigenziale "STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo" (U.O.D. 50-07-92) della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali secondo la modulistica allegata (80143 Napoli, Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale "Isola A6" - Telefono +39 081.7967683 e-mail: staff.500792@regione.campania.it; P.E.C.: staff.500792@pec.regione.campania.it)

La verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento propedeutica al riconoscimento a svolgere l'attività di C.A.A. è effettuata secondo quanto riportato ai successivi paragrafi 2.1, 2.1.2, 2.3. A tal fine il soggetto richiedente invia, oltre alla domanda di riconoscimento e relativi allegati, la documentazione elencata ai punti da 1 a 12 del successivo paragrafo 2.1.2. per ciascuna sede operativa.

Verificata la completezza e la coerenza della documentazione di cui al paragrafo 2.1 si procede alla verifica del possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal Decreto Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008 delle sedi operative.

Ricevute le risultanze delle verifiche, la Unità Operativa Dirigenziale "STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo" (U.O.D. 50-07-92) predispone il provvedimento di chiusura del procedimento a firma del Direttore Generale.

Il termine per la conclusione del procedimento riportato al precedente punto 1. relativo al riconoscimento a svolgere l'attività di C.A.A. è fissato in 120 (centoventi) giorni dalla ricezione dell'istanza. I termini si intendono sospesi nel caso di atti o fatti per i quali necessitano integrazioni documentali o ispezioni aggiuntive. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio competente delle integrazioni istruttorie.

Il termine per la conclusione del procedimento riportato al precedente punto 6. relativo all'autorizzazione allo svolgimento delle attività previste dalla L.R. della Campania del 21 maggio 2012 n. 12. è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'istanza. I termini si intendono sospesi nel caso di atti o fatti per i quali necessitano integrazioni documentali o ispezioni aggiuntive. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio competente delle integrazioni istruttorie. Il procedimento si conclude con la stipulazione della convenzione.

Il termine per la conclusione dei procedimenti riportati ai precedenti punti 2, 3 relativi, rispettivamente, all'apertura di nuova sede operativa C.A.A., alla variazione di indirizzo di sede operativa C.A.A. ed alla chiusura di sede operativa C.A.A. è fissato in 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza.

Il termine per la conclusione dei procedimenti riportati ai precedenti punti 4 e 5 relativi, rispettivamente, alla chiusura di sede operativa C.A.A. ed alla variazione del responsabile della sede operativa è fissato in 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza.

Tutti i termini sopraindicati si intendono sospesi nel caso di atti o fatti per i quali necessitano integrazioni documentali o ispezioni aggiuntive. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio competente delle integrazioni istruttorie.

1.1 REQUISITI STRUTTURALI E OPERATIVI

I requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.) sono quelli elencati al capo II del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 23 marzo 2008 recante "*Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola*". L'articolo 7 prevede che i C.A.A. che richiedono l'autorizzazione e le Società di cui questi si avvalgono devono possedere requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa.

Per consentire l'offerta di servizi di qualità, la soglia massima per ogni addetto per sede operativa, dotato di relativa postazione di lavoro, è stabilita in un massimo di 600 utenti.

1.1.1 Requisiti oggettivi

I locali destinati alle sedi operative devono essere adibiti esclusivamente all'esercizio di Centro Assistenza Agricola (art. 7 D.M. Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008) ovvero al contestuale esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale (sarà pertanto necessario produrre una planimetria con evidenziati i locali dove sarà svolta l'attività di C.A.A.).

Il titolo di possesso (redatto e registrato ai sensi di legge) dei locali deve essere in forma scritta, deve contenere tutti i dati necessari ad identificare i contraenti, ed in particolare che uno dei contraenti sia riconducibile inequivocabilmente al C.A.A., ovvero al Responsabile titolare della sede operativa o alla Società di Servizi di cui si avvale il C.A.A. Devono essere presenti i dati catastali identificativi dei locali in modo tale che sia possibile effettuare il riscontro con la documentazione presentata ai fini del controllo.

I locali devono essere facilmente identificabili dall'utenza mediante apposite insegne esterne.

I locali devono essere idonei a ricevere il pubblico e presentare i requisiti minimi di seguito elencati.

1. I locali devono appartenere a una delle seguenti categorie catastali
 - a) A 10 (uffici e studi privati);
 - b) B 4 (uffici pubblici);
 - c) C 1 (negozi e botteghe);
 - d) D 5 (istituti di credito, cambio e assicurazione);
 - e) D 8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).
2. Certificato di agibilità, o dimostrazione dell'inoltro della richiesta di agibilità o la segnalazione certificata di agibilità, con allegata la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 che nessuna comunicazione ostativa è pervenuta da parte del Comune con evidenza che i locali risultano destinati ad uffici o ad uso direzionale o commerciale.
3. I locali devono essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. A tal fine il C.A.A. di riferimento dovrà produrre, per ciascuna delle proprie sedi, attestazione da parte di un tecnico abilitato del rispetto della normativa in argomento.
4. Ogni sede operativa deve garantire l'accesso al pubblico per almeno 5 ore giornaliere e per almeno due giorni la settimana e i locali debbono essere provvisti di appositi contrassegni di identificazione visibili a terzi in cui siano riportati i giorni e le ore di apertura al pubblico.
5. La copresenza di più C.A.A. in uno stesso locale non è consentita nemmeno nel caso in cui sia garantita l'apertura degli uffici in giornate diverse.
6. I locali debbono assicurare la privacy dell'assistito nel momento dello svolgimento della propria pratica. I dati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Artt. 7, 13, 23, 116 in materia di Privacy e del Regolamento UE 2016/679;
7. Ogni sede operativa deve garantire una dotazione minima di attrezzature d'ufficio
 - a) una postazione operativa di lavoro, ad uso esclusivo del C.A.A., che possa in ogni caso garantire la privacy dell'utente;
 - b) le dotazioni informatiche e telematiche devono garantire adeguata connessione al SIAN anche ai fini della tracciabilità, mediante gli stessi servizi SIAN, dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori;
 - c) il software applicativo deve essere adeguato alla mansione da svolgere, di facile uso e adattabile al livello di conoscenza e esperienza dell'utilizzatore;
 - d) seggiole, tavoli, scaffalature, armadi, ecc., adeguati all'operatività;
 - e) le attrezzature informatiche debbono essere ad uso esclusivo della sede operativa del C.A.A.
8. Nei locali sia presente un archivio, non accessibile al pubblico, ad uso esclusivo della sede, che sia in grado di consentire un'agevole consultazione delle pratiche. L'archivio deve poter essere chiuso e, in ogni caso, garantire adeguata sicurezza e riservatezza della documentazione conservata.
9. All'interno della sede operativa deve essere esposta e consultabile, da parte dell'utenza, la carta dei servizi.
10. I C.A.A. e le società di servizi di cui si avvalgono, operano attraverso dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza ed affidabilità nelle prestazioni di attività di consulenza in materia agricola e per i quali adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Per ogni sede operativa il rappresentante legale del C.A.A. nomina un responsabile della sede in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) Titolo di studio in discipline agricole.
- b) Esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza delle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazione di produttori agricoli o CAA riconosciuti.

Gli operatori con funzioni di supporto al responsabile devono possedere esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel settore dell'assistenza delle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazione di produttori agricoli o CAA riconosciuti

11. Il CAA nomina, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico laureato in agraria ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico. In ogni caso deve essere attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni ovvero un'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli almeno biennale. Il responsabile tecnico può essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attività lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della Comunità europea, per almeno tre anni.

1.1.2 Requisiti soggettivi

Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti e i collaboratori dei C.A.A. e delle società di servizi di cui si avvalgono devono possedere i requisiti di cui all'articolo 8 del D.M. del 27 marzo 2008:

1. Non aver riportato condanne, anche non definitive, nei provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari.
2. Non essere rinviato a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari.
3. Non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo.
4. Non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, numero 55 come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, numero 6.
5. Non intrattenere con enti pubblici rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza.

1.1.3 Requisiti aggiuntivi

Ai C.A.A. e alle società di servizi di cui si avvalgono che intendono svolgere, presso le sedi operative già abilitate, le attività previste dalla Legge Regionale della Campania del 21 maggio 2012 n. 12 sono richiesti ulteriori requisiti, in particolare:

1. La presenza di sedi operative ricadenti in almeno tre province;
2. Una polizza assicurativa, aggiuntiva rispetto a quella indicata dall'articolo 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, per la copertura della responsabilità civile per i danni diretti e indiretti provocati nell'esercizio dell'attività agli utenti o alle pubbliche amministrazioni con un massimale di rischio coperto pari ad euro 2.000.000,00;
3. Adeguate garanzie circa la presenza, presso ogni sede operativa, di un congruo numero di addetti in possesso di adeguata formazione professionale ed esperienza;

4. Adeguate garanzie circa la certezza della data della protocollazione, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. VIGILANZA

L'articolo 11 del Decreto Mi.P.A.A.F. del 27 marzo 2008 dispone che le regioni e le province autonome esercitino la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, previsti dal suddetto Decreto, sui C.A.A. e sulle società di cui essi si avvalgono, per i quali hanno concesso l'autorizzazione.

L'attività di vigilanza sul mantenimento e sul possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei C.A.A. e delle società di servizi di cui eventualmente si avvalgono è effettuata:

1. Nel caso di società richiedenti la qualifica di C.A.A. alla Regione Campania e di abilitazioni delle loro sedi operative – controlli amministrativi e in loco su tutte le richieste secondo le procedure di cui ai successivi paragrafi 2.1.2 – 2.3;
2. Nel caso di richiesta di apertura di una nuova sede operativa da parte di un C.A.A. già riconosciuto dalla Regione Campania - controlli amministrativi e in loco su tutte le richieste secondo le procedure di cui ai successivi paragrafi 2.1.2 – 2.3;
3. Tutte le volte che vengono comunicati, dai C.A.A. autorizzati dalla Regione Campania, eventi societari che possano incidere sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente - controlli amministrativi e in loco su tutte le richieste secondo le procedure di cui ai successivi paragrafi 2.1.2 – 2.3;
4. Nel caso pervenga formale richiesta per la verifica del mantenimento dei requisiti minimi di funzionamento e garanzia previsti dal DM 27/03/2008 di sedi operative site nel territorio regionale rientranti in campioni predisposti da altre regioni o province autonome (ove i C.A.A. di riferimento hanno sede legale) - controlli amministrativi (relativi ai requisiti oggettivi - art. 7 Decreto Ministeriale 27 marzo 2008) e controlli in loco su tutte le richieste secondo le procedure di cui ai successivi paragrafi 2.1.2 e 2.3;
- 4.bis Nel caso pervenga formale richiesta da altre regioni o province autonome (ove i C.A.A. di riferimento hanno sede legale) per la verifica dei requisiti minimi di funzionamento e garanzia previsti dal DM 27/03/2008 per:
 1. l'apertura di nuova sede operativa C.A.A.;
 2. la variazione di indirizzo di sede operativa C.A.A.;controlli amministrativi (relativi ai requisiti oggettivi - art. 7 Decreto Ministeriale 27 marzo 2008) e controlli in loco su tutte le richieste secondo le procedure di cui ai successivi paragrafi 2.1.2 e 2.3;
5. Su un campione pari ad almeno 10% delle sedi operative attive sull'intero territorio nazionale dei C.A.A. autorizzati dalla Regione Campania alla data del 31 dicembre di ogni anno - controlli amministrativi e in loco secondo le procedure di cui ai successivi paragrafi 2.1.1 - 2.1.2 – 2.3.

Per l'esecuzione dei controlli delle sedi operative dei C.A.A. riconosciuti dalla Regione Campania e dislocate nel territorio di altre Regioni (punto 5.) la Regione Campania - come disposto dall'art. 11 del D.M. del 27 marzo 2008 - si avvarrà della collaborazione delle regioni interessate che per questo incarico assumeranno la veste di Ente vigilante, chiamato a controllare i requisiti definiti dal D.M. del 27 marzo 2008 e segnaleranno alla Regione Campania qualsiasi fattispecie che si configuri come perdita dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento.

6. Oltre all'attività di vigilanza prevista dall'art. 11 del Decreto Mi.P.A.A.F. del 27 marzo 2008, la Regione Campania dispone annualmente un controllo a campione delle sedi

operative di C.A.A. convenzionati con la Regione Campania ai sensi della L.R. del 21 maggio 2012 n. 12 attive sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; il campione selezionato è pari al 10% del totale delle sedi operative di C.A.A. ubicate sul territorio regionale secondo le procedure di cui al successivo paragrafo 2.2.1.

2.1 Attività di vigilanza sui C.A.A.

La vigilanza, sulla totalità delle società autorizzate/da autorizzare dalla Regione Campania ad utilizzare la denominazione di C.A.A. e a svolgere le attività previste dalla normativa di riferimento, è eseguita dall'U.O.D. preposta al rilascio delle autorizzazioni attraverso il controllo della seguente documentazione:

1. per i requisiti di cui agli artt. 3, 4, 7, 8 del Decreto Mi.P.A.A.F. del 27 marzo 2008 vengono richiesti d'ufficio: visura camerale, DURC, certificati dei Casellari Giudiziari e Carichi pendenti degli amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori del C.A.A.;
2. per il requisito di cui all'art. 5 del Decreto Mi.P.A.A.F. del 27 marzo 2008 è richiesta al C.A.A.: quietanza di pagamento del premio della polizza assicurativa e, nel caso di stipula della convezione ai sensi della L.R. 21 maggio 2012 n. 12, quietanza di pagamento del premio della polizza assicurativa aggiuntiva;
3. per quanto previsto dall'art. 7, comma 5 del Decreto Mi.P.A.A.F. del 27 marzo 2008 i C.A.A. devono trasmettere la prevista certificazione del bilancio annuale.

I controlli sopracitati, ad eccezione della richiesta della quietanza di polizza, si estendono anche alle società di servizi costituite ai sensi del Decreto Mi.P.A.A.F. del 27 marzo 2008, delle quali i C.A.A. si avvalgono nell'esercizio della loro attività.

2.1.1 Campionamento sedi operative di C.A.A.

Il campionamento, che prevede un'estrazione annuale pari al 10% delle sedi operative attive sul territorio Nazionale alla data del 31 dicembre dei C.A.A. autorizzati dalla Regione Campania, è effettuato dall'Ufficio regionale deputato al rilascio delle autorizzazioni tenendo conto dei seguenti criteri di base:

- a) il campione deve rappresentare tutti i C.A.A. autorizzati dalla Regione Campania;
- b) il campione dovrà interessare sedi operative dell'intero territorio Nazionale in proporzione alla loro diffusione.

Dati questi criteri di base, la scelta delle singole sedi avverrà con estrazione secondo un'analisi del rischio che tiene conto di:

1. il campione dovrà comprendere: il 5% da sedi operative controllate l'anno precedente, il 10% sedi operative controllate due anni addietro, il 15% sedi operative controllate tre anni addietro ed il 70% di sedi operative che non sono state oggetto di vigilanza da almeno tre anni;
2. frequenza nel verificarsi di criticità riscontrate su sedi del medesimo C.A.A. (di cui si è a conoscenza), in ordine al mantenimento dei requisiti di garanzia e funzionamento, emerse in occasione di precedenti controlli.

TABELLA 1 – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL GRADO DI RISCHIOSITA' DI UN C.A.A.	RISCHIO
Titolo di disponibilità dei locali non valido	Alto
Non idoneità dei locali	Alto
Sede C.A.A. chiusa durante l'orario di apertura comunicato	Alto
Violazione normativa in materia di sicurezza e	Alto

tutela della salute dei lavoratori	
Impiego dei locali individuati per lo svolgimento di attività diverse da C.A.A. e da C.A.F.	Medio
Inadeguatezza o inefficienza della dotazione di mezzi materiali (arredo d'ufficio, telefono, fotocopiatore, computer, stampante)	Medio
Inadeguatezza della dotazione informatica (con particolare riguardo alla compatibilità del collegamento internet con l'accesso ai programmi applicativi di settore)	Medio
Variazioni di orario e/o di responsabile accertate ma non precedentemente comunicate	Medio
Assenza dell'insegna della sede	Basso
Assenza della carta dei servizi	Basso

Definito il campione di sedi operative da sottoporre a controllo, entro il 31 marzo di ciascun anno si procede a formalizzare, con una nota regionale, trasmessa per conoscenza ad AGEA e al MiPAAF, la richiesta alle regioni e alle province autonome per l'effettuazione delle verifiche in loco, indicando il termine del 15 dicembre dell'anno in corso per la trasmissione degli esiti.

2.1.2 Verifica dei requisiti delle sedi operative di C.A.A. localizzate sul territorio della Regione Campania.

L'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni trasmette ai C.A.A. interessati l'elenco delle sedi operative sottoposte alla verifica del possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento.

Il C.A.A., entro 15 giorni dal ricevimento della nota di trasmissione, invia all'Ufficio Regionale competente al rilascio delle autorizzazioni la seguente documentazione:

1. Copia del titolo di possesso dei locali relativi alla sede operativa;
2. Copia della visura catastale;
3. Copia del Certificato di agibilità, o dimostrazione dell'inoltro della richiesta di agibilità o la segnalazione certificata di agibilità, con allegata la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 che nessuna comunicazione ostativa è pervenuta da parte del Comune con evidenza che i locali risultano destinati ad uffici o ad uso direzionale o commerciale.
4. Dichiarazione del rappresentante legale del C.A.A., resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesti che i locali sono adibiti esclusivamente all'esercizio delle attività di C.A.A. ovvero anche al contestuale esercizio dell'attività di C.A.F.
5. Planimetria della sede con evidenziati i locali dove sarà svolta l'attività di C.A.A. (o al più contestualmente di C.A.F.);
6. In caso di contestuale presenza di C.A.F. una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del responsabile della sede che attesti che la documentazione inerente l'attività di C.A.A. è custodita separatamente in supporti dotati di serratura o altri dispositivi che ne garantiscano la sicurezza;
7. L'elenco delle attrezzature d'ufficio presenti nella sede operativa;
8. Copia del contratto o altra documentazione intestata al C.A.A. (o alla sede operativa) per la connessione alla rete internet;

9. Attestazione da parte di un tecnico abilitato che i locali adibiti alla sede operativa sono in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
10. Copia dell'atto di nomina del responsabile della sede operativa sottoposta a verifica, completa delle generalità anagrafiche e CF del responsabile, e documento attestante datore di lavoro e tipologia di rapporto lavorativo;
11. Elenco degli operatori con funzioni di supporto al responsabile tecnico della sede sottoposta a verifica con l'indicazione del datore di lavoro e della tipologia di rapporto lavorativo;
12. Per quanto riguarda il possesso dell'esperienza e dell'affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola (requisiti che devono essere posseduti **sia dal responsabile della sede sottoposta a verifiche sia da eventuali collaboratori o dipendenti**), gli interessati dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante:
 - a) il titolo di studio e l'indicazione dell'Istituto in cui è stato conseguito nonché l'anno scolastico/accademico in cui è stato conseguito;
 - b) le eventuali specializzazioni conseguite con le medesime informazioni di cui sopra;
 - c) l'esperienza lavorativa in materia di Politica Agricola Comunitaria, maturata presso organizzazioni professionali, associazioni di produttori e lavoratori, cooperative o studi professionali con l'indicazione dei soggetti presso i quali è stato prestato servizio;
- 12 bis. Copia della Delibera dell'organo amministrativo del CAA di nomina del responsabile tecnico e dichiarazione del responsabile tecnico, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 4 del D.M. del 27 marzo 2008 (esclusivamente nel caso di richiesta alla Regione Campania di riconoscimento a svolgere l'attività di C.A.A.);
13. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi previsti all'art. 8 Decreto Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008 gli Amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori dei C.A.A. e delle società di cui si avvalgono dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale dichiarino di:
 - a) Non aver riportato condanne, anche non definitive, nei provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari.
 - b) Non essere rinviato a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari.
 - c) Non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo.
 - d) Non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, numero 55 come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, numero 6.
 - e) Non intrattenere con enti pubblici rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza.
 (esclusivamente nel caso di richiesta alla Regione Campania di riconoscimento a svolgere l'attività di C.A.A.);

Verificata la completezza della documentazione - solo per i CAA e per le sedi operative autorizzate dalla Regione Campania va verificato l'adempimento relativo agli obblighi di natura lavoristica, previdenziale, assistenziale ed assicurativa (acquisizione del DURC del datore di lavoro del responsabile della sede operativa e degli operatori) – e avviata la verifica delle autocertificazioni, copia della documentazione di cui ai punti 1-11 è trasmessa all'Ufficio preposto all'effettuazione dei controlli che procederà alle previste ispezioni presso i locali ove si svolge o sarà svolta l'attività di C.A.A.

2.2 Controlli sulle sedi operative dei C.A.A. convenzionati con la Regione Campania ai sensi della L.R del 21 maggio 2012. n. 12.

La Regione Campania dispone annualmente un controllo a campione delle sedi operative dei C.A.A., autorizzati ai sensi del D.M. Mi.P.A.A.F. del 27 marzo 2008, che abbiano sottoscritto la convenzione per lo svolgimento delle attività previste dalla Legge Regionale del 21 maggio 2012 n.12; il campione selezionato è pari al 10% del totale delle sedi operative dei C.A.A. convenzionati.

2.2.1 Campionamento

Il campionamento, a cura dell'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, prevede un'estrazione annuale delle sedi operative attive sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Il campionamento è eseguito tenendo conto dei seguenti criteri di base:

- a) il campione deve rappresentare tutti i C.A.A. convenzionati attivi nel territorio regionale in proporzione alla loro diffusione (calcolata in base al numero di sedi operative presenti);
- b) il campione deve interessare tutte le province del territorio regionale nelle quali risultano attive sedi operative di C.A.A. convenzionati;
- c) dall'universo devono essere escluse le sedi operative controllate l'anno precedente;
- d) l'estrazione è effettuata con metodo casuale.

Il campione di sedi operative da sottoporre a controllo è definito entro il 31 marzo di ciascun anno.

2.2.2 Controlli

I controlli a cui sono sottoposte le sedi operative campionate sono i seguenti:

- a) verifica della Conservazione della documentazione relativa alle pratiche lavorate dal C.A.A. per almeno 5 anni;
- b) verifica della coerenza del controllo di completezza documentale effettuata dal C.A.A. con riguardo alla disciplina vigente (comunitaria, nazionale e regionale) su almeno il 10% dei fascicoli relativi ai procedimenti previsti in convenzione.

Le sedi operative che non sono state controllate dagli uffici regionali ai sensi del D.M. 23 marzo 2008 negli ultimi 3 anni sono sottoposte anche ai controlli definiti al precedente paragrafo 2.1.2.

L'effettuazione del sopralluogo è accompagnata dalla redazione di un verbale sottoscritto sia dal responsabile di sede (o eventualmente da altro soggetto delegato) sia dai funzionari regionali che hanno effettuato il sopralluogo.

Una copia del verbale è consegnata al responsabile della sede operativa del C.A.A.

2.3 Controllo in loco delle sedi operative.

La data del sopralluogo è comunicata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla sua effettuazione. Il responsabile della sede operativa dovrà essere presente; in caso di comprovato impedimento può essere presente una persona diversa dal responsabile, purché munito di delega del responsabile stesso e facente parte dell'elenco dei collaboratori allegato alla documentazione trasmessa.

Gli esiti del controllo in loco sono riportati in un apposito verbale in cui sono elencati i controlli effettuati e le risultanze, sottoscritto dal funzionario regionale che ha effettuato il sopralluogo e dal responsabile di sede che trattiene copia.

Nel caso sia riscontrata la mancanza del rispetto dei requisiti necessari di garanzia e funzionamento della sede operativa, il sopralluogo ha esito negativo. Il responsabile della sede operativa può chiedere l'effettuazione di un successivo controllo per la verifica dei requisiti precedentemente mancanti solo in presenza di atti o fatti nuovi.

3. ESITI DELLE VERIFICHE

Qualora sia riscontrata la presenza di tutti i requisiti richiesti, la verifica ha esito positivo e l'Ufficio preposto al controllo trasmette il verbale alla U.O.D. responsabile del rilascio delle autorizzazioni dei C.A.A. che provvede ai successivi adempimenti.

Al verificarsi di qualsiasi fattispecie che si configuri come perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, l'Ufficio incaricato del controllo in loco notificherà al responsabile della sede operativa interessata e al rappresentante legale del C.A.A. di appartenenza una contestazione scritta, in cui sono indicati l'ora e il giorno di effettuazione del sopralluogo, il nominativo dei soggetti che si sono recati presso la sede operativa del C.A.A., le motivazioni dell'esito negativo del controllo nonché l'invito a rimuovere le cause che hanno portato alla contestazione stessa ed al ripristino dei requisiti venuti meno.

In caso di mancato adempimento, entro il termine massimo di 60 giorni, alle contestazioni sollevate, l'Ufficio preposto alle verifiche trasmette il verbale alla U.O.D. responsabile del rilascio delle autorizzazioni dei C.A.A. che provvede ai successivi adempimenti.

La regione o provincia autonoma che ha concesso l'autorizzazione al CAA adotta entro e non oltre quindici giorni il provvedimento di revoca.

4. REPORTISTICA SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento la U.O.D. deputata al rilascio delle autorizzazioni ai C.A.A. trasmette una relazione sintetica in cui sono espone le risultanze dell'attività di controllo svolta nell'anno precedente. Nella relazione, inviata al Mi.P.A.A.F. ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.M. 27 marzo 2008, saranno presenti informazioni sull'entità e la composizione del campione, sulle criticità emerse, sui provvedimenti adottati nei confronti dei C.A.A. o delle sedi operative a seguito dell'attività di vigilanza, sui procedimenti di contestazione conclusi.

5. COMUNICAZIONE

Tutte le comunicazioni relative ai procedimenti individuati dalle presenti disposizioni sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata.

L'Amministrazione invia le proprie comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del C.A.A. e, se esistente, della sede operativa.

Informazioni possono essere chieste a mezzo i contatti dell'Ufficio "STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo" (U.O.D. 50-07-92) riportati al paragrafo 1, o a mezzo accesso all'Ufficio nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalla ore 10.00 alle ore 13.00.

6. RIMANDO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rimando alla vigente normativa comunitaria, statale e regionale.